

LEGGI: la loro formazione ed emanazione è disciplinata da leggi costituzionali. Sono le leggi approvate dal parlamento e i decreti legge.

REGOLAMENTI: disciplinati sempre dalla costituzione, sono emanati dal governo, da sindaci, ministri e rettori; sono cmq vincolati alle leggi.

USI: sono richiami delle leggi e dei regolamenti; sono comportamenti che si ripetono con la convinzione che siano conformi a principi di diritto.

NORME COMUNITARIE (Unione Europea):

- *Regolamenti*: provvedimenti che si indirizzano direttamente ai cittadini, valgono immediatamente
- *Directive*: indirizzati agli Stati, per armonizzare dando degli standard di disciplina.

STRUTTURA DI UNA NORMA GIURIDICA: precetto (regola) + sanzione. Nel caso la sanzione sia positiva si hanno delle agevolazioni (finanziamenti).

INTERPRETAZIONE DI UNA LEGGE:

- *autentica*: è una legge che interpreta un'altra legge con valore retroattivo
- *giurisprudenziale*: è l'interpretazione che da un giudice; occorre valutarla caso per caso, perchè in ogni situazione l'interpretazione è diversa.
- *dottrinale*: fatta da studiosi; dipende dalla dottrina.

COME INTERPRETARE UNA LEGGE

- interpretazione della legge secondo il palese significato delle parole a seconda della ratio del legislatore che interpreta la ratio della legge e il livello di applicazione della norma (restrittiva, estensiva, dichiarativa)
- se questo non è possibile si procede a esaminare leggi che regolano casi analoghi
- in ultimo si procede all'astrazione del caso e alla regolamentazione secondo i principi generali che si desumono dalla costituzione o da complessi di regole che disciplinano alcuni rapporti

Anche i principi cmq cambiano nel tempo!

Diritto d'autore	Brevetti
<p>Sono tutelate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere intellettuali - opere di design industriale - fotografia - scultura - software - database 	<p>Si possono brevettare tutte le opere creative che rientrano nella definizione di invenzione*.</p> <p>Non sono brevettabili (Art.45):</p> <ul style="list-style-type: none"> - le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici° - i piani, i principi e i metovi x attività intellettuali, x gioco o x attività commerciali°° - i programmi di elaboratori°°° - le presentazioni di informazioni°°°° - i metodi x trattamento chirurgico del corpo umano o animale, i metodi diagnostici applicati al corpo umano°°°°° - le razze animali°°°°°° <p>Sono brevettabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostanze o miscele di sostanze usate x i metodi diagnostici - procedimenti microbiologici x ottenere nuove razze animali

* Invenzioni:

tutte le soluzioni tecniche di un problema risolto con una soluzione originale, a prescindere se il problema sia stato risolto o meno in precedenza. Non deve essere banale o ovvia, deve essere realizzate ex novo dal soggetto.

Esse si dividono in

Invenzioni estremamente innovative: Invenzioni derivate:

Ex novo.

Occorre chiedere la licenza all'autore dell'invenzione primaria che può o non può darcela a meno che l'invenzione nn ricada nel caso della "licenza obbligatoria" in qnto costituirebbe un grande vantaggio x la comunità.

- *Invenzioni di perfezionamento:* rendono più efficace l'invenzione di base aumentandone la resa
- *invenzioni di combinazione:* combinazione di più invenzioni che messe insieme in maniera originale danno luogo ad una nuova invenzione che se rispetta le regole dei brevetti, può essere brevettata.
- *Invenzione di traslazione:* invenzione che viene usata in un campo di partenza (chimica), ma applicata ad un altro campo (biologia, fisica etc) in maniera non ovvia, essa può essere tutelabile.

° Non dev'essere qualcosa già presente in natura, in quanto è solo la palese rappresentazione di qualcosa che esiste già.

°° I cosiddetti business methods, non brevettabili in Italia ma in America si. Sono strategie di commercio.

°°° Se il software è unito ad una macchina che rispetta i principi per il brevetto, esso diviene brevettabile assieme alla macchina. Se viene impiegato per un nuovo uso, e quest'uso è brevettabile, si parla di contraffazione del software.

°°°° Tecniche per presentare le informazioni, come una presentazione di powerpoint

°°°°° Sono brevettabili solamente le sostanze usate per i metodi diagnostici, in quanto se fossero brevettabili i metodi diagnostici questo comporterebbe una perdita per la collettività. E' possibile brevettare però un metodo diagnostico ad un estratto del corpo, anche se esso viene reintrodotta poi nel corpo umano, come nel software possiamo brevettare metodo diagnostico+kit.

°°°°°° Se l'animale deriva da un procedimento industriale, diventa brevettabile a meno che il risultato non sia aberrante. Se l'invenzione è applicabile a + razze è brevettabile.

Diritti morali	Diritti patrimoniali
Competono solo l'autore: diritto di essere riconosciuti autore di quell'opera, legato alla persona ed indisponibile, inalienabile e irrinunciabile.	Facoltà di sfruttamento dell'opera (riprodurre l'esemplare in tante copie, tradurlo in un'altra lingua, rielaborarlo e farne una seconda edizione, di adattarlo ad un altro campo e di distribuirlo). Brevetto: diritto di sfruttamento in esclusiva sul territorio nel quale si ha il brevetto.

Le singole proprietà sono indipendenti e si può decidere di cederle a terzi o di trattenerle (tutte, in parte o solo una). I trasferimenti sono a titolo oneroso e non gratuito.

Diritto di esaurimento: acquistando un bene brevettato nel paese dove ha validità il brevetto, si esauriscono i diritti di proprietà intellettuale e possiamo disporre liberamente del bene; se invece acquistiamo un bene fuori dal paese dove esso è stato brevettato, non possiamo importarlo in quello specifico paese. Nell'ambito del copyright una volta acquistato un bene, si esaurisce il diritto di proprietà, ma vale ancora il diritto di non riproducibilità, per cui possiamo vendere il bene ma non riprodurlo.

Diritto d'autore	Brevetti
<p><i>Legge 663 del 1941 (legge del copyright).</i></p> <p>Riconosce la paternità dell'opera ad un particolare individuo, concerne solamente la forma esteriore dell'opera (opera letteraria come concatenazione di parole) e non l'idea, ha validità per 70 anni dopo la morte dell'autore + lungo. (prima era 50, poi con la faccenda della Disney è stata estesa a 50) dopo di che diventa di pubblico dominio. E' universale e gratuito.</p> <p>Ne derivano dei diritti morali e dei diritti patrimoniali.</p> <p>Società che tutela il diritto d'autore: SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). Offre un servizio di deposito come la sezione OLAF in cui si possono depositare le opere inedite. Chiunque può depositare la sua opera ad un costo di 200-250€, il deposito vale 5 anni, dopo di che va rinnovato.</p>	<p><i>In una parte del Senato Veneziano del 1474 e nel Codice Civile in "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali" (Art.45-50 tranne 47).</i></p> <p>Concerne soluzioni tecniche come invenzioni industriali.</p> <p>Occorre presentare domanda* in camera di commercio, dopo di che il brevetto sarà registrato con la sigla della targa della città, anno e numero di assegnazione (RM 2008 sigla).</p> <p>Non è universale, vale solo nello Stato in cui è stata fatta domanda; si può richiedere il Brevetto Europeo a Monaco di Baviera che vale su tutto il territorio europeo ma con pagamento della tassa ai singoli stati.</p> <p>Ne derivano dei diritti morali e dei diritti patrimoniali.</p> <p>Costo del brevetto: 2000-2500€ + tassa di mantenimento (costo medio per 20 anni di brevetto in USA 50mila €).</p> <p>Durata del brevetto: 20 anni x qnto riguarda i diritti patrimoniali.</p>

*Forma della domanda per il brevetto.

Scrivere la domanda di brevetto bene è molto importante per non far rifiutare la stessa (TorVergata, like diamonds); deve abbracciare tutto lo sciibile e le possibili conformazioni sulle quali possano essere fatte quelle invenzioni, in modo da esser coperti su tutto.

La domanda di brevetto andrebbe fatta in tutti gli stati dove si vuole la tutela, c'è un diritto di priorità in cui si sceglie uno stato dove fare il deposito base e poi si hanno 12 mesi di tempo x far richiesta in altri stati. Occorre valutare bene dove ci conviene fare il brevetto a seconda di quanto l'invenzione possa essere sfruttata in quel determinato stato.

Quando la domanda viene valutata, non viene valutata la veridicità delle informazioni, ma se si scopre una informazione falsa si può fare causa facendo radiare il brevetto e rendendo quindi la domanda nulla.

Requisiti per la tutela del brevetto:

- **Novità** (Art. 46): Non dev'essere stata mai divulgata nè nello Stato in cui si richiede il brevetto nè nel resto del Mondo, o cmq se stata divulgata sia stato fatto a persone sottoposte a riserbo e sotto contratto confidenziale. Ci sono dei database che permettono di capire se la scoperta nn è mai stata divulgata nel mondo.
- **Originalità** (Art.48): L'idea non dev'essere banale o ovvia, c'è un perito che si occupa di quella materia con un bagaglio di conoscenze pari alla media delle conoscenze, che giudica l'originalità quando interpellato da un giudice in caso di un contenzioso (nel caso al momento del brevetto l'invenzione era originale, ma prima della scadenza essa diventa non originale). In Italia non abbiamo un esperto del settore che giudica l'originalità al momento del deposito, mentre in Europa le procedure sono + accurate.
- **Applicabilità industriale** (Art.49): deve essere sfruttabile e riproducibile sia in maniera artigianale sia tramite catena di montaggio.
- **Liceità** (Art.50): non deve contrastare l'ordine pubblico ed il buon costume (dipende dall'epoca in cui si valuta e dalla comunità. E' un valore che giudica un giudice. Se c'è almeno un uso lecito nello Stato in cui si richiede il brevetto, allora esso viene concesso.

Clonazione:

- **Sigarette**: sono le + clonate in assoluto, evadono la tassa del produttore di sigarette (l'accisa) ed il monopolio dei produttori stessi. Molto spesso sono gli stessi produttori che evadono l'erario producendo sigarette contraffatte, in questo caso se sono sequestrate possono essere ricomprate pagando meno dell'accisa allo stato e rimetterle in commercio.
- **Grandi produttori** che producono sotto marche che vengono vendute nei discount.
- **Pallets**: vengono prodotti solo da due case in Europa e molto spesso i supermercati li tengono x sè restituendo articoli contraffatti per poi rivenderli persino alle case di produzione stesse.

Brevettare un gene di nuova scoperta:

Se si scopre un gene sconosciuto di un particolare batterio, una volta capita la funzione di qsto gene (altrimenti nn si può brevettare), come previsto dal trattato di Budapest nel 77, esso va depositato in un centro di deposito. Questo perchè non è possibile descrivere esattamente le procedure secondo le quali lo abbiamo scoperto, quindi la domanda di brevetto è anche più snella. Una volta depositato, verrà valutato se il materiale è ancora vivente ed in grado di esercitare le sue funzioni, gli viene dato un nominativo con una stringa che indica la domanda di brevetto. Una volta depositato il campione può essere usato a pagamento sotto controllo di un "garante" che controlla il corretto uso. La tutela brevettuale non può durare più di 20 anni. I centri di deposito che ci sono in Italia sono uno a Perugia (lieviti) e uno a Genova (materiale biologico diverso dai lieviti).

Deposito di Microrganismi (trattato di Budapest Codice Civile Art.51 comma 3):

Quando si tratta di procedimenti microbiologici e la procedura implica l'utilizzazione di un microrganismo che non si riesce a descrivere con le parole, si può bypassare la difficoltà depositando un campione del microrganismo presso uno dei Centri di cui sopra. L'autorità custodisce il microrganismo e eventuali terzi, finito il periodo di riserbo dei 18 mesi, possono avere accesso al campione ed usarlo nei limiti delle libere utilizzazioni e sotto controllo di un esperto. Se io dall'uso di terzi ne ricevo un danno posso fare causa sia alla persona che ha richiesto il microrganismo sia all'esperto designato.

Libere utilizzazioni:

Non necessitano di autorizzazione, mettono al riparo dal rischio di contraffazione.

- *Usa sperimentale in ambito privato* (non si possono vendere) come l'uso sperimentale di materiali, possiamo riprodurli a condizioni che essi siano usati per fini sperimentali e in laboratorio.
- *Usa privato nella propria casa per fini non commerciali* come l'acquisto di un bene che può essere scombinato in tanti pezzi e rimontato in modo diverso o aggiustato se rotto.
- *Usa e vendita di un preparato galenico* ovvero di un farmaco brevettato fatto artigianalmente dal farmacista purchè abbiamo la ricetta e non si usino principi attivi di origine industriale e la quantità sia limitata ad uso personale. Difatto non esiste più la possibilità di avere un farmaco artigianale in quanto non si possono usare i materiali industriali quindi mancano i materiali primari (dal 2005).

La proprietà industriale (CP d.l. n.30 art 64) per le invenzioni del lavoratore/ricercatore privato:

Esistono tre tipi di invenzioni:

- *invenzioni di servizio*: il lavoratore svolge attività di inventore sotto contratto specifico, per il quale verrà retribuito adeguatamente per l'invenzione e avrà solamente i diritti morali dell'opera. I diritti patrimoniali sono del datore di lavoro che depositerà il brevetto a suo nome e potrà sfruttare l'opera senza dover nulla al lavoratore che ha prodotto l'invenzione tranne un extra già previsto nel contratto.
- *invenzioni di azienda*: il lavoratore, che non svolge attività di invenzione, nell'ambito del proprio lavoro inventa qualcosa. Anche in questo caso i diritti morali sono del lavoratore, mentre quelli patrimoniali del datore di lavoro che depositerà il brevetto e darà un equo premio al lavoratore quando viene dato il brevetto sulla base della lontananza del campo dell'invenzione rispetto alla mansione del lavoratore (+ lontano è il campo dalla mansione, maggiore è il compenso) e sulla base degli investimenti che il datore di lavoro ha fatto sulla strumentazione (a maggiore investimento corrisponde minore compenso).
- *invenzioni occasionali*: il lavoratore, al di fuori del proprio orario di lavoro o delle proprie mansioni, sfruttando le strutture del datore di lavoro, inventa qualcosa che non attiene per nulla al campo di attività del datore di lavoro. In questo caso il lavoratore ha sia i diritti morali che patrimoniali. Se l'invenzione ricade nel campo di lavoro dell'inventore si ricorre al diritto di opzione: il datore di lavoro può esercitare questo diritto ed acquistare i diritti e/ o il brevetto ad un prezzo concordato. Se non si raggiunge un accordo si ricorre ad un collegio di arbitri (uno per il datore, uno per il lavoratore, ed uno nominato dai due precedenti) per stabilire il prezzo. Se il datore di lavoro rifiuta di comprare il brevetto anche se gli è stato proposto dal lavoratore, quest'ultimo avrà i diritti morali e patrimoniali. Si hanno 3 mesi di tempo per scegliere.

Dal momento in cui un lavoratore si dimette, fino ai 12 mesi successivi le brevettazioni valgono come rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Molte aziende fanno stretti controlli per vedere se a nome dei propri lavoratori o a nome dei loro familiari sono registrati brevetti che riguardano il loro campo lavorativo.

La proprietà industriale per le invenzioni del ricercatore pubblico (art 65):

Il ricercatore che scopre qualcosa di nuovo nell'ambito dell'università ha sia i diritti morali che quelli patrimoniali e può decidere, senza che l'università entri in merito, la cessione a terzi sotto pagamento. Nel caso in cui l'inventore ceda a terzi che non siano la propria università i diritti patrimoniali, deve il 30% del ricavato al proprio datore di lavoro, salvo caso in cui c'è un regolamento brevetti che alza la soglia fino al 50% poichè gestisce lui i tutti i costi e le pratiche del brevetto (TorVergata ha scelto di non avere contratto e applica solamente la legge). Nel caso in cui il ricercatore ceda i diritti al proprio ateneo, quest'ultimo diventa titolare del brevetto con contratto e dovrà detrarre le spese per

ripagare altre spese di altre invenzioni e, del rimanente, il 50% almeno deve andare all'inventore.

Questo perchè la ricerca è libera e libero è il suo insegnamento (Costituzione Art. 3).

Se invece la ricerca viene commissionata da società al di fuori dell'università che forniscono materiali e soldi, il ricercatore che rientra nell'ambito delle risorse umane utilizzate dall'ateneo, si trova in questo caso nella condizione di una invenzione di servizio fatta su incarico di terzo soggetto, ha quindi diritti morali ma non patrimoniali che sono della società esterna.

Regole generali per depositare il brevetto:

A seconda del paese bisogna depositare domanda di brevetti nell'ufficio brevetti nazionale di quello stato; per ogni ufficio brevetti c'è la necessità di fare domanda con regole specifiche e pagamenti diversi sulla base delle rivendicazioni.

Diritto di priorità:

Diritto che ha il soggetto di depositare la domanda di brevetto in uno stato e di poter estendere la tutela in altri stati, secondo la convenzione di Parigi, entro 12 mesi da quel deposito. In questo modo gli altri depositi vengono trattati come se fossero stati depositati nella data del deposito di partenza. Comodo per riflettere sul da farsi, in quanto depositare il brevetto in altri stati comporta spese quali la traduzione, tasse di concessione governative etc. Tutti i depositi che coincidono con il nostro nell'arco dei 12 mesi sono invalidati e perdono efficacia fin dall'inizio della brevettazione se brevettiamo in quello Stato.

Diritto di preuso: due persone hanno un incontro fortuito, arrivano alla stessa invenzione parallelamente: chi fa domanda prima di brevetto lo ottiene se l'altro ne ha fatto un uso riservato; si potrebbe quindi impedire l'uso dell'invenzione al secondo soggetto se non che scatta il diritto di continuare ad usare negli stessi termini in cui si era fatto in precedenza il prodotto, il quale è cmq limitato e può essere ceduto solo insieme all'azienda stessa. Non si può innalzare il livello di produzione.

Tutela degli equivalenti:

Se qualcuno sostituisce delle parti della nostra invenzione, ma con risultato identico, si compie contraffazione in quanto per il brevetto l'importante è l'invenzione e non il procedimento (a differenza del software).

Se invece, sostituendo delle parti, si migliora l'invenzione allora si parla di invenzione di perfezionamento, si può cmq brevettare (sen soldi che entrano allo stato) ma dobbiamo ottenere una licenza di sfruttamento dal primo inventore se vogliamo sfruttarla in ambito economico. La licenza è quindi obbligatoria per sfruttare l'invenzione derivata ma solo se l'invenzione è stata brevettata nello stesso Stato dove noi richiediamo il brevetto.

Situazione Italiana:

Si paga in base alle pagine, ognuna delle quali non può contenere + di 25 righe.

Si può fare presso una qualsiasi camera di commercio non per forza quella di residenza.

La forma della domanda è la seguente:

Frontespizio: numero della domanda del brevetto, inventori, titolare della domanda, numero delle pagine e ammontare dei soldi che vengono pagati.

Documentazione successiva: titolo (il nome dell'invenzione), riassunto o abstract, disegno da collocare nel riquadro iniziale, descrizione dell'invenzione con disegni e grafici + rivendicazioni, sono delle frasi + o meno complesse in cui in ogni periodo diciamo quello che vogliamo rivendicare. La prima è quella principale, le altre sono tutte correlate. La particolarità sono le virgole e le "e/o" su cui si gioca tutta l'interpretazione del testo.

Nel caso sia una invenzione di perfezionamento bisogna spiegare quali sono le modifiche fatte. Bisogna ampliare al massimo la portata della tutela anche a livelli nei quali non abbiamo testato la nostra invenzione dove c'è possibilità che possa funzionare o avere risvolti pratici in modo da mettersi al riparo da eventuali rischi. Bisogna indicare se il materiale biologico da cui è nata l'invenzione è di origine, umana, animale o vegetale; nel caso di quella umana bisogna indicare l'origine della sperimentazione e assicurare che i pazienti abbiano dato il loro consenso; nel caso di quella vegetale bisogna dire da quale paese il materiale è stato estratto (x evitare la biopirateria).

E' come una sorta di manuale d'uso dell'invenzione, in modo che allo scadere del brevetto essa possa essere utilizzata dalla collettività.

Una dottrina dice che siano + importanti le rivendicazione, un'altra l'abstract.

Più è lungo il testo della domanda di brevetto, maggiore sarà il prezzo; è quindi utile utilizzare disegni e grafici per semplificare e accorciare la domanda.

Gli inventori italiani sono obbligati a depositare la domanda per prima cosa in Italia o cmq essa deve essere compresa; nel caso di brevetto europeo possiamo chiedere una clearance all'ufficio brevetti per skippare l'Italia e chiedere direttamente il brevetto europeo.

Tempistica, procedure e modalità per il brevetto:

- Italia: Una volta depositata la domanda, ci sono 18 mesi di riserbo durante i quali l'invenzione resta segreta e nessuno può avere accesso al file. Se una persona stava utilizzando la nostra invenzione, possiamo intimargli di interromperne l'uso. Se due persone depositano la stessa invenzione, vince chi l'ha depositata prima. Nei 18 mesi possiamo continuare a svolgere attività di ricerca sulla nostra invenzione, così che possiamo anche renderci conto che l'invenzione non esiste o c'è un difetto e ritirare la domanda. All'interno dei 18 mesi ci sono i 12 mesi di diritto di priorità, in cui si può estendere il brevetto negli altri stati. Il sistema Italiano permette di dare accessibilità al pubblico dopo 90 giorni come opzione in modo che nessuno può più usare la nostra invenzione senza la nostra intimazione, ma di contro si perde la riservatezza e non si può più ritirare la domanda. Se i 12 mesi di diritto di priorità scadono, entro i 6 mesi successivi fino al raggiungimento dei 18 mesi si riservatezza si può cmq depositare all'estero, ma in questo caso la data del brevetto decorrerà dalla data di brevettazione all'estero. Nei nostri uffici brevetti sono presenti solamente personale amministrativo, perciò in linea di massima la domanda di brevetto viene quasi sempre accettata e il brevetto italiano non è di gran rilievo come quello europeo. Il personale d'ufficio va solamente a vedere se sono state pagate le tasse di deposito, la correttezza della domanda e che si siano seguite le linee guida del deposito. La tempistica è quindi di circa 2 anni, dopo di che il brevetto viene rilasciato.

- Europa: La procedura è nata con la convenzione di Monaco di Baviera nel 73 ed i primi brevetti europei sono stati fatti nel 78. L'ufficio designato per le domande è l'EMPO. Bisogna scrivere la domanda in una delle tre lingue ufficiali, tedesco, inglese e francese; si paga una tassa di deposito ed anche una tassa di ricerca per il lavoro che un esperto del settore andrà a fare sulla nostra invenzione per vedere se possiede i requisiti di originalità. Esso farà un lavoro di ricerca in delle banche dati (MedLine) per vedere se ci sono invenzioni correlate con la nostra. Si hanno sempre 12 mesi di tempo di diritto di priorità per depositare in altri paesi al di fuori dell'UE. Dopo 8 mesi dalla domanda di brevetto arriva un rapporto di ricerca in cui l'esaminatore ci dice dove la nostra invenzione è carente: allega tutta una serie di documenti che attestano la tesi che il brevetto non è rilasciabile. A questo punto si procede al pagamento della tassa di esame ulteriore in cui l'esaminatore si pronuncia e a questo punto o presenta ulteriore documentazione per avvalorare la tesi che non è brevettabile o procede al rilascio. A questo punto abbiamo 3 mesi di tempo per fare le varie traduzioni e depositare la

domanda anche negli altri Stati in quanto il brevetto è unico nella fase di procedura, ma poi diventa un fascio di brevetti nazionali (pesi membri=32). Negli 8 mesi anche terzi possono far cadere la domanda, presentando documenti non presi in considerazione. Se si invalida la domanda negli 8 mesi di tempo la si invalida alla radice, invece dopo che è stata depositata si deve far ricorso in ogni singolo stato (dispendioso). Nei tre mesi per fare le varie traduzioni sono coperti tutti e 32 gli Stati Europei, mentre allo scadere dei tre mesi saranno coperti solamente quegli Stati dove si è fatta domanda di brevetto. Dopo 5 anni si arriverà a pagare circa 80mila €.

Si parla di brevetto europeo e non comunitario: il brevetto comunitario avrebbe valenza immediata su tutti gli stati aderenti all'UE, invece il brevetto europeo, dopo il rilascio, ha cmq bisogno di essere nazionalizzato stato per stato e questo comporta presentare la domanda di brevetto in ogni stato dove si vuol ottenere la tutela, con le diverse traduzioni, tempistiche, modulistiche etc. Da una parte quindi rappresenta uno svantaggio, ma dall'altra è un vantaggio poichè in caso di domanda di decadimento del brevetto (per esempio se l'esaminatore non ha trovato una prior art, ovvero un documento successivo che esce e invalida l'invenzione), se questo fosse comunitario basterebbe una sola domanda per far cadere il brevetto in tutti gli stati, mentre così la pratica va sbrigata stato per stato ed è molto + lunga e laboriosa. Quindi è un vantaggio per il detentore di brevetto, ma uno svantaggio per la collettività in quanto si potrebbero in una volta sola far decadere tutti i brevetti invalidi.

Decadenza del brevetto italiano:

- *Ex nunc (immediata)*: Le tasse per il mantenimento del brevetto vanno pagate anticipatamente per l'anno successivo; al momento di un mancato pagamento, la domanda decade da quel momento in poi. Se avevamo concesso dei diritti a terzi che si estendono per tutta la durata del brevetto e, per un mancato pagamento, il brevetto decade prima della scadenza dei 20 anni, ci sarà fatta domanda di risarcimento.
- *Ex tunc (dall'inizio)*: Nel caso in cui sia stato presentato ricorso presso un giudice nel quale si asserisce che l'invenzione peccava in uno dei 4 principi per la brevettabilità, se il giudice accerta la nullità del brevetto, esso decade dall'inizio della domanda. Questo comporta che se avevamo venduto delle licenze a terzi, dobbiamo rimborsare tutti.

Brevetto internazionale:

Il brevetto internazionale è detto anche PCT (Patent Cooperation Treaty, trattato di cooperazione internazionale), consente di prenotare il brevetto nei paesi al di fuori dell'Unione Europea che hanno aderito al PCT. La domanda di brevetto va depositata presso l'OMPI e dev'essere in inglese, al termine non c'è un vero e proprio rilascio di un brevetto, quanto ad una procedura che permette al richiedente di richiedere nell'arco di tempo di 30 mesi di nazionalizzare il brevetto negli Stati Aderenti. Questo permette di semplificare la domanda di brevetto nel caso in cui si voglia fare in + nazioni contemporaneamente. Ha come tutti 18 mesi di riservatezza.

L'OMPI non ha, come l'ufficio italiano, degli esaminatori, ma solamente personale amministrativo, tuttavia prende "in prestito" gli esaminatori dell'EMPO o degli altri paesi per poter indagare sull'invenzione che si vuole brevettare.

Procedura:

Dopo la domanda all'OMPI, questo lo manderà all'esaminatore esterno che produrrà, entro 8 mesi, una written opinion, un rapporto molto sintetico per far capire dove la domanda è carente. A questo punto si può richiedere un iper pagando una tassa in più in modo da avere un rapporto + dettagliato: l'esaminatore a questo punto o concede il brevetto o ci fornisce l'iper. Tutto questo deve avvenire cmq entro 30 mesi, perchè si deve procedere poi alla nazionalizzazione.

In caso si richiedesse all'interno della domanda internazionale, anche una europea, a questo punto la domanda prende il nome di Euro/PCT e a questo punto si può decidere dove nazionalizzare il brevetto.

Vantaggi:

Procedura vantaggiosa, permette di avere 30 mesi di tempo a disposizione per dividersi le varie spese quali traduzioni, tasse etc etc.

Si può ottenere una clearance, autorizzazione, con cui, in virtù del fatto che stiamo chiedendo un PCT, si può depositare subito in Italia e avere a disposizione 2 mesi per la traduzione in inglese in modo che blocco subito la situazione in Italia.

Tempi per la nazionalizzazione:

Italia → 12 mesi x nazionalizzare dalla data di domanda del brevetto

EPO → 3 mesi per nazionalizzare dalla data di rilascio del brevetto

OMPI → 30 mesi per nazionalizzare dalla data della domanda di brevetto

Particolari tipi di licenza:

Nel momento in cui depositiamo una domanda di brevetto siamo obbligati a usare l'invenzione, se per 3 anni dal momento di brevetto o 4 dalla domanda noi non commercializziamo l'invenzione per ostacoli che non siano di forza maggiore, se qualcuno ci richiede la licenza noi siamo obbligati a dargliela in quanto non sfruttare una invenzione sarebbe una perdita per la collettività.

Il brevetto decade se l'invenzione non è stata usata per due anni dopo la concessione della licenza obbligatoria in grave sproporzione rispetto ai bisogni del paese; questo per incentivare l'uso delle invenzioni.

Ancora: se c'è una invenzione derivata che apporta un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica e tecnologica e il depositario del brevetto dell'invenzione primaria non vuol concedere la licenza a quello dell'invenzione derivata il primo è obbligato dalla legge a dare licenza sempre e cmq dietro equo compenso.

Se l'inventore primario poi, una volta concessa la licenza ad un prezzo concordato, cede nuovamente la licenza a qualcun altro ad un prezzo inferiore, egli è obbligato a rimborsare quello che ha speso di più.

Altro caso è rappresentato dalla licenza di diritto: nel caso in cui l'inventore non riesce a trovare licenziatari, chiede al ministero che rende nota al pubblico la sua invenzione e trovi eventuali terzi. Il compenso lo stabilisce un collegio di arbitri (1 per l'inventore, 1 per il licenziatario ed 1 nominato dai due precedenti). Inoltre il titolare della domanda ha una detrazione del 50% sulle tasse di mantenimento.

In ultimo c'è la licenza volontaria: nel caso in cui una azienda voglia produrre un principio attivo di un farmaco brevettato in quel paese ma non vuole commercializzare il farmaco in quel paese, ma in un altro dove non è in vigore il brevetto, esso può chiedere al titolare del brevetto la licenza che in questo caso è volontaria. Si può usufruire della mediazione del ministero.

Brevetto sui farmaci:

All'inizio i farmaci non erano brevettabili per la legge sulle invenzioni del 39, in quanto sono importanti per la collettività. Poiché però in questo modo non era incentivata la ricerca, nel 1978 si concesse il brevetto anche ai farmaci.

Il problema dei farmaci è che essi richiedono tempi notevolmente più lunghi, in quanto bisogna fare la sperimentazione sull'animale e sull'uomo e questo potrebbe portare al fatto che il brevetto si sfrutta per meno tempo, perché la messa in commercio del farmaco avviene parecchi anni dopo la sua scoperta. Per ovviare a questo la strategia italiana fu quella di introdurre un certificato complementare (CPC) per recuperare l'arco temporale

(massimo 18 anni) perso tra la data di deposito del brevetto e quella di immissione in commercio in modo tale che possano rimanere sempre 20 anni di sfruttamento del brevetto. Nel 92 però la UE emana un regolamento per disciplinare il brevetto dei farmaci, quindi allo stato attuale si può richiedere solamente un brevetto unitario e non uno nazionale. Le nuove domande di brevetto, anche se fatte in tempi diversi nei vari Stati, partivano sempre e cmq dalla prima e quella valeva per tutti ed i CPC è possibile richiederli per un massimo di 5 anni.

N.B. I CPC traslano nel tempo solamente la parte del brevetto che ha bisogno di autorizzazione di immissione in commercio!

Poichè molti brevetti dei farmaci sono scaduti e sono stati immessi sul mercato dei farmaci generici che costano molto meno, per rendere + competitivi i farmaci coperti da brevetto si dovevano abbassare i costi e quindi i tempi di brevetto: si è fatto un decreto legge nel 2002 che prevedeva la decurtazione di anni sul CPC, dopo il primo anno si toglieva un anno e da quelli successivi se ne toglievano due. Le case farmaceutiche però han fatto pressioni e non solo hanno fatto spostare la partenza al 2004, ma adesso ogni anno vengono tolti solamente sei mesi. Inoltre le imprese farmaceutiche che vogliono produrre farmaci generici, possono farlo un anno prima che scada il brevetto del farmaco originale.

Tutela delle varietà vegetali:

Storia:

Inizialmente non era prevista una tutela sulle varietà vegetali. Negli anni 50-60 però l'Italia, a seguito di pressioni dei floricoltori e agricoltori dell'area di Sanremo, si fece promotrice per tutelare in qualche modo le varietà vegetali. Alcuni Stati quindi si unirono per mezzo della convenzione UPOV (Unione per la protezione delle razze vegetali). Nel 72 un dl fece sì che in Italia si attivassero i brevetti per le varietà vegetali, che avevano un iter particolare e che erano distinti da quelli per le invenzioni. Nel 94 l'UE decide di aderire alla UPOV e istituisce un titolo comunitario (la privativa) e crea anche un ufficio comunitario. Nel 1998 anche in Italia si avrà la privativa per le specie vegetali.

La normativa (CPI Art.100-116):

Sono tutelabili con la normativa solamente le varietà vegetali, ovvero il più basso grado della tassonomia dopo la specie (la subspecie in pratica). Se si arriva ad una nuova varietà tramite una tecnica nuova di ingegneria, si tutela la tecnica con il brevetto e la varietà con la privativa.

I requisiti delle varietà sono:

- *Distintività (Art.103)*: [Novità] si deve distanziare dalle varietà già esistenti sul mercato e quindi registrate al ministero delle politiche agricole o fatte oggetto di privativa in ogni stato prima di quella data.
- *Omogeneità (Art.105)*: stabilità genetica orizzontale. Nella stessa generazione i semi devono dare vita a quella varietà di pianta e non ad un'altra. Sono concessi degli scarti, in percentuali diverse a seconda della specie (casi aberranti).
- *Stabilità (Art. 106)*: stabilità genetica in senso verticale. La progenie deve mantenersi stabile nelle generazione in tutti i cicli, per lo meno nelle caratteristiche che ho intenzione di rivendicare nella privativa.
- *Denominazione (Art.114)*: deve essere oggettiva e letterale, identica in tutti gli stati dell'UPOV, è il nome che rimarrà anche dopo che la privativa è scaduta.

Si può decidere prima di commercializzare il prodotto per un anno e poi richiedere la privativa, in modo da vedere se il prodotto può interessare il pubblico; si può richiedere tutela in più stati durante questi 12 mesi di commercializzazione e la data del deposito cmq partirà dalla prima. All'estero si hanno invece 4 anni per varietà generali (piante da

foraggio, cereali, avena, segale, patate, piante da olio e da fibra) e 6 anni per viti e varietà ad alto fusto legnoso (ciclo riproduttivo + lungo).

La domanda di privativa deve contenere oltre che la descrizione della varietà anche una foto, l'ufficio fa quindi un esame per vagliare l'omogeneità e la stabilità e si appoggia a diversi enti che possono fare la prova (ENSE); si darà quindi un campione a questo ente che lo metterà in cultura per vedere se i due requisiti sono rispettati. Dopo il rilascio scattano 20 anni di tutela per le varietà generali e 30 per viti e piante a fusto legnoso. Per quanto riguarda la situazione europea sono 25 anni per le varietà generali e 30 per le viti, le patate e le piante a fusto arboreo. Se abbiamo la tutela comunitaria, quella italiana non vale più ed è come congelata in modo che se decade la tutela comunitaria, vale di nuovo quella italiana.

Può fare domanda di privativa il *costitutore (art.101)* e può essere il creatore della varietà, lo scopritore, il datore di lavoro del dipendente che ha sviluppato la varietà o il committente che l'ha commissionata.

Dalla privativa scaturiscono, come al solito, diritti morali e patrimoniali, con una sola differenza rispetto ai brevetti: la tutela si sposta solamente fino al prodotto della raccolta e non alla lavorazione successiva (per es: marmellata). Perciò chi coltiva il prodotto deve averlo preso da chi ha la licenza per venderlo; un escamotage usato è quello di comprare i semi qui in Italia e coltivarli in Africa del Nord, una volta che si è ottenuto il raccolto si importa nuovamente in Italia per la fase di lavorazione ed in questo modo il costitutore non può dire niente.

Esistono due tipi di tutele:

- provvisoria che va dalla data di accesso al pubblico fino al rilascio della privativa in quanto durante l'iter per ottenere la privativa il richiedente non è l'unico che può commercializzare e sfruttare la piante, perciò nell'arco temporale che va dalla domanda al rilascio, chi sfrutta la mia varietà vegetale mi deve una equa remunerazione
- ordinaria al rilascio della privativa

Libere utilizzazioni:

Chiunque può far uso in ambito privato a fini non commerciali della mia varietà, ma se usa la varietà di base per farne una derivata, il possessore della privativa di base avrà diritti anche su quella derivata.

Privilegio dell'agricoltore:

In Europa il piccolo agricoltore ha la facoltà di prendere i semi della mia varietà e usarne un tot per un raccolto di un anno e quindi commercializzarlo, ed un tot per il raccolto dell'anno dopo e ricommercializzarlo senza pagare nuovamente la licenza. In questo modo paga una volta sola, ma la cosa è valida solo per l'agricoltura, solo per il mio raccolto e la mia azienda. Si applica solo alle varietà generiche. Quelli che non sono piccoli agricoltori (+ di 92 tonnellate l'anno di produzione) non hanno questo vantaggio e devono una remunerazione che cmq è minore del prezzo di licenza di sfruttamento. E' il costitutore stesso che deve controllare se gli agricoltori stanno rispettando questa cosa.

In Italia questo privilegio non è stato riconosciuto.

Invenzioni biotecnologiche:

Si definiscono invenzioni biotecnologiche quando il materiale biologico è sia isolato da me o quando è costruito in laboratorio ed è quindi a questo punto brevettabile. Quando si fa domanda deve esser reso noto anche da dove è stato preso il materiale biologico per evitare fenomeni di biopirateria. Se si scopre un gene e si capisce il suo funzionamento da una varietà vegetale sotto privativa di qualcun altro esso può essere brevettato senza che poi il possessore della privativa su quella varietà vegetale debba pagare qualcosa in quanto si tratta di uso indiretto.

IL CONTRATTO (Codice civile):

E' un rapporto tra due o più soggetti giuridici diversi, organizza e disciplina i loro rapporti.

Efficacia del contratto (Art.1372)

Il contratto vincola le parti che lo stipula ed ha forza di legge, quindi è vincolante e non può essere facilmente sciolto anche quando non prevede penali e conseguenze; non cessa se non viene rispettato, ma occorre trovare una soluzione. Inoltre è fonte di autonomia in quanto ci si regola da soli tra privati o tra soggetti come università.

Nozione (Art.1321)

Non sono gestite situazioni morali, deve avere valenza patrimoniale e può regolare dei rapporti. E' importante per far valere le proprie ragioni e per dimostrare qual'è l'effettiva situazione e dev'essere scritto bene per evitare ripercussioni non volute.

Autonomia contrattuale (Art.1322)

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto e possiamo avere vari modelli su questo nei limiti disposti dalla legge, quindi non si può stipulare un contratto per qualcosa di illegale. Inoltre è possibile stipulare contratti anche non aventi una disciplina particolare, in quanto il codice disciplina alcuni tipi di contratti che hanno quindi una base ed i soggetti devono solamente aggiungere e modificare delle cose. Esistono poi contratti atipici che in genere sono di derivazione anglosassone e non previsti nel nostro codice che cmq vale a meno che non sia immeritevole di tutela.

Requisiti per un contratto (Art.1325):

- **Accordo delle parti:** il comportamento delle parti corrisponde ad una loro volontà di operare in quel modo.
- **Causa:** insieme degli effetti giuridici prodotti dal contratto.
- **Oggetto:** la prestazione che deve essere eseguita dal debitore in favore del creditore e dev'essere (Art.1346):
 - *possibile:* dev'essere qualcosa che esiste altrimenti il contratto non ha motivo di esistere
 - *lecito:* non dev'essere contrario a norme imperative, all'ordine ed al buon costume
 - *determinato o determinabile:* viene determinata quantità e qualità, quando non specificata dev'essere cmq determinabile.
- **La forma:** in alcuni casi è prevista dalla legge ed in questi casi è un elemento essenziale (atto pubblico del notaio, scrittura privata autenticata, matrimonio, donazione etc)

Classificazione dei contratti:

- **contratti tipici e atipici:** a seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo) già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare "interessi meritevoli di tutela"
- **contratti ad efficacia reale e ad efficacia obbligatoria:** a seconda che trasferiscano la proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, creino solo obbligazioni.
- **contratti consensuali e contratti reali:** a seconda che si concludano con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione.

- **contratti con prestazioni a carico di una sola parte o contratti unilaterali e contratti a prestazioni corrispettive**: i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti "sinallagmatici", dal nome dello scambio corrispettivo, il c.d. sinallagma). Doppia firma.
- **contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito**: i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio. In quest'ultima categoria sottodistinguiamo le liberalità dai negozi gratuiti in senso stretto: le prime comportano un depauperamento di una parte a vantaggio di un'altra, i secondi precludono a chi si obbliga solo di percepire un guadagno sulla prestazione erogata (altro è donare un quadro, altro obbligarsi a dare gratuitamente ripetizioni private ad uno studente). La distinzione è chiara se si pensa alla causa dei diversi negozi. Ad esempio nel comodato, contratto a titolo gratuito, la causa è la cessione in uso, mentre nella donazione è lo scopo di liberalità.
- **contratti associativi e contratti di scambio**: i primi vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (ad es. contratto di società), i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la propria utilità ritraibile dalla pattuizione (ad es. compravendita).
- **contratti solenni o formali e contratti a forma libera**: a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno.
- **contratti aleatori e contratti commutativi**: a seconda che il valore concreto della prestazione e della controprestazione dipenda da un fattore di incertezza (ad es. scommessa) ovvero che non implichi l'assunzione di un rischio in quanto le parti sanno, fin dal momento in cui concludono il contratto quale sarà l'entità dello svantaggio e del vantaggio conseguito con il contratto
- **contratti di durata e contratti istantanei**: a seconda che essi regolino un rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni e controprestazioni (ad es. contratto di utenza telefonica) o se, invece, regolino un rapporto che si svolge in un solo momento (ad es. compravendita).

Fine del contratto:

- **Nullità (art. 1419-1424)** : Il contratto non produce effetti, dipende da un vizio interno al contratto; opera ipso iure. Il contratto è nullo per:

- mancanza di volontà di una delle parti contrattuali, oggetto di violenza fisica
- illiceità, mancanza o impossibilità di uno dei requisiti essenziali
- illiceità del motivo comune alle parti

Se mancano i requisiti il contratto è nullo. Il requisito fondamentale è l'accordo tra le parti: i soggetti devono essere consapevoli, informati e devono volerlo. Se cmq manca uno degli altri requisiti il contratto può considerarsi nullo. L'atto amministrativo nullo è inesistente, inefficace ed insanabile. Per gli effetti della nullità dell'atto amministrativo il terzo che era obbligato dall'atto nullo (ad un fare come ad un non fare) può legittimamente rifiutarsi di adempiere alle previsioni dell'atto. Inoltre la nullità dell'atto può essere fatta valere da chiunque, non solo da chi sia leso in un suo diritto soggettivo o in un suo interesse legittimo..

- **Annulabilità (art 1445)**: l'atto amministrativo è annullabile se:
 - violenza morale, dolo a danno di una parte contrattuale.
 - errore da parte del contraente nel momento della formazione o dell'esternazione della volontà negoziale

L'atto amministrativo annullabile è: giuridicamente esistente; efficace; sanabile. E' rilevabile d'ufficio e l'annullamento deve essere dichiarato dal giudice; fino a tale momento il contratto continua a produrre i suoi effetti. Il soggetto deve fare tempestiva azione di denuncia altrimenti il contratto non può essere annullato.

- **Rescissione:** posta a tutela della parte negoziante che contrae a condizioni inique a cagione della presenza di un proprio particolare "stato personale"; quindi a tutela della parte debole. I casi di rescissione sono due
 - stato di pericolo (art. 1447): Il contratto stipulato in stato di pericolo è valido ma può non considerarsi conforme all'ordinamento in quanto una delle due parti è svantaggiata. Il giudice può cmq assicurare un equo compenso per la prestazione effettuata.
 - rescissione per lesione (art 1448): quando una delle due parti versa in uno stato di bisogno e l'altra ne trae vantaggi. La parte quindi ha bisogno del contratto, ma contrae a situazioni assolutamente svantaggiose e deve esserci una sproporzione tra prestazione di una parte e dell'altra causata proprio dallo stato di bisognoIn caso di rescissione è quello di privare ex tunc (dall'inizio) il negozio di ogni effetto tra le parti con la conseguenza che le prestazioni già adempiute dovranno essere resituite, maggiorate. La parte danneggiata inoltre ha il diritto di risarcimento del danno.

- **Risoluzione:** Si può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento doloso (una delle due parti nn adempie al contratto e l'altro chiede la risoluzione) o per impossibilità sopravvenuta, una delle due parti è impossibilitata a rispettare i termini del contratto che può essere:
 - totale: la parte che non può rispettare il contratto non può chiedere controprestazione e deve restituire quello che ha già preso.
 - parziale: l'altra parte ha diritto a un corrispondente riduzione della prestazione e può recedere dal contratto qualora non abbia interessi ad adempierlo parzialmente

Si può richiedere la risoluzione anche per una eccessiva onerosità sopravvenuta, solo se si è verificata per eventi imprevedibili e straordinaria. La risoluzione non può esser chiesta nel caso di contratti aleatori (assicurazione, gioco, scommesse).

Know How (art 98 e 99. nella legge invenzioni del regio decreto n.1927 del 39):

Tutela della riservatezza di alcune informazioni, che non sono scontate o ovvie, e che sino riservate a pochi detentori e che per questo hanno un valore economico.

Viene diviso in

Tecnico

Conoscenze
tecnico scientifiche

Commerciale

Deriva dall'esperienza
di un venditore

Una invenzione finchè non è stata brevettata è sottoposta a Know How. Il soggetto deve manifestare interesse nel mantenerle segrete e se possono essere sottoposte a know how si può pretendere che terzi non divulgino queste informazioni attraverso un contratto di cessione know how in cui si condividono le informazioni ma in cambio si chiede denaro e riservatezza. Ci si deve, quindi, non solo astenersi dal ricercare queste informazioni, ma anche dall'usarle in caso ci sia una fuga di notizie.

Contratto Know How:

Contratto atipico, di derivazione anglosassone, il soggetto detentore di know how trasferisce la sua conoscenza a terzi in cambio di qualcosa.

La prassi è in genere quella di inserire nel contratto una serie di clausole che vietano a terzi di utilizzare, alla fine del contratto, le informazioni acquisite con opportune sanzioni. Sia lo stipulatore che il contraente conservano una copia del contratto firmato. E' previsto inoltre allegare una lista delle conoscenze trasferite oralmente entro 15 giorni dall'apertura del contratto in modo da evitare eventuali rivalse false, anch'esso firmato e allegato agli atti.

Contratto di riservatezza:

Detto anche confidential agreement, si stipula nel caso si voglia avere una divulgazione a terzi, senza che questo possa andare ad interferire con il brevetto dell'invenzione. E' un contratto a doppia firma, che sono i tipici contratti in cui lo stipulante è avvantaggiato rispetto al firmatario, in quanto chi firma sottoscrive anche delle clausole vessatorie (tipo il mutuo) e difatto è come se togliessero al firmatario dei diritti. Il soggetto che firma deve essere informato di questo quindi oltre che la firma sul contratto deve apporre la firma anche alle clausole per accettare tali vincoli.